

## MINISTERO DELLA CULTURA

### VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA

#### Preambolo

Vittoriano e Palazzo Venezia è un istituto del Ministero della Cultura che consta di due importanti edifici di Roma, il Vittoriano e Palazzo Venezia. Entrambi affacciati su Piazza Venezia, l'uno sul versante nord, l'altro sul versante ovest, i due complessi saranno a lungo termine collegati a livello ipogeo attraverso la stazione della Metro C.

Il Vittoriano, talora anche detto Altare della Patria, è il principale monumento eretto dall'Italia al suo primo re, Vittorio Emanuele II. Concepito fin dal gennaio 1878 ed effettivamente progettato nel 1882-1883 dall'architetto Giuseppe Sacconi come suprema espressione dello stile nazionale, fu inaugurato nel giugno del 1911. A distanza di dieci anni esatti, nel 1921, esso accolse nella sua parte centrale la Tomba del Milite ignoto. Alla metà degli anni trenta l'architetto Armando Brasini realizzò al suo interno il Sacello del Milite ignoto e, lungo via dei Fori Imperiali, un'ala espositiva, oggi indicata come Ala Fori Imperiali.

Gli spazi interni del Vittoriano ospitano anche la sede centrale dell'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano ed il Ministero della Difesa. Quest'ultimo, oltre a garantire il picchetto d'onore alla Tomba del Milite ignoto, gestisce il Sacrario delle Bandiere (compreso l'ex Museo Sacrario della Marina Militare Italiana) ed il Sacello del Milite ignoto.

Palazzo Venezia venne fondato nel 1455 intorno alla veneranda basilica di San Marco dal cardinale veneziano Pietro Barbo, poi eletto papa come Paolo II (1464-1471), su disegno di Leon Battista Alberti o più probabilmente di un suo seguace diretto. L'edificio divenne così uno dei più belli e importanti del Rinascimento a Roma, abitato da cardinali, da pontefici, incluso Paolo III Farnese, e dal 1564 dagli ambasciatori della Repubblica di Venezia. Dal 1797 ambasciata dell'Impero d'Austria-Ungheria, nel 1916 il palazzo fu requisito dal Regno d'Italia e adibito a museo. Nel 1922 Benito Mussolini, attratto dalla sua bellezza e dalle sue potenzialità comunicative, decise di farne la sede di rappresentanza del governo e perciò promosse una campagna di lavori. La funzione museale, peraltro mai interrotta, tornò protagonista dalla caduta del Fascismo e tale è rimasta fino ad oggi.

L'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia gestisce la maggior parte del complesso, inclusa la Biblioteca di Archeologia e Storia dell'arte (BiASA), la più importante biblioteca a tema di proprietà dello Stato italiano. Va inoltre segnalata la presenza all'interno del complesso della Diocesi di Roma, dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte (INASA), della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) e dell'ufficio di Roma dell'Istituto interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia (UNICRI).

#### Capo I

#### Disposizione generali

Art. 1

*Denominazione e sede*

1. Il Vittoriano e Palazzo Venezia (di seguito denominato “Istituto”) è istituto di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa.
2. L’Istituto è un ufficio periferico dirigenziale di livello generale del Ministero della Cultura.
3. L’Istituto è costituito da due sedi, entrambe a Roma, il Vittoriano – ovvero il Monumento a Vittorio Emanuele II, talora indicato anche, con riferimento a una sua parte, come Altare della Patria – e Palazzo Venezia. L’Istituto – ai sensi dell’art. 2 comma 2 del decreto ministeriale n. 22 del 28 gennaio 2020 – comprende altresì la Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, attualmente sita a Palazzo Venezia con una sezione distaccata all’interno del Palazzo del Collegio Romano, sede centrale del Ministero della Cultura, fino al suo trasferimento, disposto dall’art. 1, comma 317, della legge n. 205 del 2017.
4. L’Istituto ha il diritto esclusivo all’utilizzo del proprio nome, delle denominazioni storiche delle due sedi o di parti di esse, della propria immagine, delle denominazioni dei progetti e delle manifestazioni organizzate. Può consentirne o concederne l’uso da parte di altri per iniziative coerenti con le proprie finalità, su motivata richiesta.

Art. 2

*Missione*

1. L’Istituto è un’istituzione permanente senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo.
2. L’Istituto, simbolo della Repubblica e dei suoi valori costituzionali, tutela e valorizza le proprie architetture, i propri apparati decorativi e le proprie collezioni, in primo luogo mediante la ricerca e lo studio; l’Istituto ne promuove altresì la fruizione pubblica, nell’ottica di una piena e moderna educazione alla cittadinanza attiva, democratica ed europea.
3. L’Istituto, collocato nel centro del tessuto cittadino, si propone come luogo per mostre di elevata tenuta scientifica, tale da contribuire al rilancio di Roma nel campo delle esposizioni d’arte di livello nazionale e internazionale.
4. L’Istituto gestisce il Museo Centrale del Risorgimento che ha sede all’interno del Vittoriano, anche avvalendosi, per l’attività scientifica e di ricerca, della collaborazione dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano.

Art. 3

*Attività*

1. L’Istituto intraprende ogni attività ai fini del perseguimento della Missione di cui all’art. 2, quali, a titolo esemplificativo:
  - a) attività di ricerca e studio, comprese:

- l'ideazione e l'organizzazione di progetti, individuali o di gruppo, attraverso il coinvolgimento di specialisti interni o esterni;
  - la catalogazione, attraverso l'aggiornamento scientifico delle schede già esistenti, la digitalizzazione delle schede cartacee e la realizzazione delle schede ancora mancanti, anche in vista della costituzione di un catalogo *on-line*;
  - la pubblicazione, in formato cartaceo e/o digitale, di testi a carattere scientifico, inerenti direttamente o indirettamente il proprio patrimonio;
  - l'organizzazione di convegni, giornate di studio e altre iniziative di carattere scientifico, che rivestano interesse nazionale e internazionale;
  - l'istituzione e l'assegnazione di borse di studio, anche in residenza, volte a sostenere progetti di studiosi e/o di artisti, con una particolare attenzione ai più giovani;
- b) attività di conservazione, comprese:
- l'elaborazione, anche attraverso la costituzione di un gruppo di specialisti, di un piano di conservazione programmata, che punti in primo luogo sulla prevenzione e sulla manutenzione ordinaria;
  - la realizzazione di indagini geologiche, speleologiche e strutturali sul patrimonio immobile;
  - la realizzazione di analisi chimiche, fisiche e diagnostiche sul patrimonio mobile;
  - l'attuazione di un piano di restauri propriamente detti, anche dei beni attualmente in deposito esterno;
  - la razionalizzazione e il riordinamento dei beni mobili nei depositi;
- c) attività di incremento delle collezioni, comprese:
- l'elaborazione delle linee guida della politica di acquisizioni;
  - l'individuazione di opere da acquisire, anche attraverso il monitoraggio del 'sistema' dell'arte nazionale e internazionale;
  - la valutazione delle proposte di acquisto, donazione, deposito, comodato o prestito a lungo termine di singole opere o di intere collezioni;
  - la realizzazione di campagne di sensibilizzazione volte a incentivare donazioni, depositi, comodati o prestiti;
- d) attività di ampliamento e miglioramento della fruizione pubblica, comprese:
- l'elaborazione di un progetto museologico organico, capace fra l'altro di garantire il massimo grado di accessibilità e d'inclusione;
  - la graduale apertura di tutti gli spazi dell'Istituto ancora interdetti al pubblico, compresi i depositi;
  - la progettazione e l'attuazione di un programma di esposizioni temporanee, che includa grandi mostre organizzate dal Ministero e sia in grado di tenere uniti un profilo scientifico elevato e la capacità di suscitare l'interesse del pubblico;
  - la progettazione e l'attuazione di un programma di attività culturali (conferenze; concerti; spettacoli di danza e teatro, etc.);
  - la progettazione e l'attuazione di un programma di iniziative educative (visite guidate, laboratori didattici, lezioni, etc.) fruibili in presenza, da remoto e/o in modalità mista,

- calibrato sulle esigenze dei diversi tipi di pubblico, con particolare riferimento al mondo della scuola, agli adulti e agli utenti con esigenze specifiche;
- la progettazione e la realizzazione di campagne di comunicazione multimediali, al fine di promuovere, migliorare e ampliare la conoscenza dell'Istituto e delle sue iniziative presso il pubblico;
  - l'elaborazione di una strategia di *marketing* museale al fine di migliorare il rapporto con il pubblico;
  - la progettazione, l'indirizzo e l'attuazione di programmi di fidelizzazione all'Istituto, anche attraverso il meccanismo di *membership*;
- e) attività di inserimento dell'Istituto nei più ampi contesti cittadini, nazionali e internazionali, comprese:
- la costituzione o il miglioramento dei rapporti di collaborazione con gli altri soggetti presenti nelle due sedi;
  - la costituzione o il miglioramento dei rapporti con le istituzioni cittadine, regionali, statali e internazionali;
  - la costituzione o il miglioramento dei rapporti con il mondo della scuola, anche in vista della realizzazione di un'efficace educazione al patrimonio e alla cittadinanza attiva;
  - la costituzione o il miglioramento dei rapporti con le università, le accademie e con altri istituti di formazione e di ricerca, nazionali e internazionali, anche in vista dell'ampliamento delle conoscenze del proprio patrimonio;
  - la costituzione o il miglioramento dei rapporti con il mondo della cultura e delle arti nazionali e internazionali (moda, *design*, teatro, musica, etc.), anche in vista della realizzazione di progetti interdisciplinari;
  - la costituzione o il miglioramento dei rapporti con le varie realtà del territorio, con i portatori d'interesse rilevante (*stakeholder*) e con il mondo dell'artigianato, dell'impresa e dell'industria, con particolare riferimento all'industria creativa, anche in vista di accordi di partenariato pubblico-privato;
  - la costituzione o il miglioramento dei rapporti con le fondazioni culturali, di origine bancaria e con il mondo della filantropia, del mecenatismo e del *non profit*;
  - la creazione o l'implementazione dei rapporti con il mondo dei musei e dei memoriali, nazionali e internazionali, anche in vista dell'elaborazione di una politica di prestiti e di scambi;
- f) attività di gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, comprese:
- l'indirizzo e la gestione diretta e/o indiretta dei vari servizi museali (biglietteria, *bookshop*, caffetteria-ristorazione, visite guidate, audio-guide, etc.);
  - l'indirizzo e la gestione diretta o indiretta del *merchandising* dell'Istituto;
  - l'indirizzo e la gestione delle concessioni in uso di spazi all'interno dell'Istituto (eventi, riprese televisive e/o cinematografiche, etc.);
  - l'indirizzo e la gestione della concessione in uso delle immagini dei beni mobili e immobili dell'Istituto;

- lo svolgimento di funzioni di stazione appaltante;
- g) attività di reperimento di risorse finanziarie esterne (*fundraising*), comprese:
  - l'individuazione e partecipazione a programmi di finanziamento banditi da soggetti pubblici e privati;
  - la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per incentivare le erogazioni liberali di soggetti privati a favore dell'Istituto, anche attraverso il ricorso all'*art bonus*;
  - l'ideazione, l'indirizzo e la gestione di campagne di finanziamento collettivo (*crowdfunding*);
  - la ricerca, l'indirizzo e la gestione di sponsorizzazioni, anche di natura tecnica.

## Capo II **Organizzazione**

### Art. 4 *Organi*

1. Gli organi dell'Istituto sono:
  - a) il Direttore;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Comitato Scientifico;
  - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

### Art. 5 *Direttore*

1. Il Direttore è il rappresentante legale dell'Istituto. Il Direttore è il custode e l'interprete dell'identità e della missione dell'Istituto, nel rispetto degli indirizzi del Ministero, ed è responsabile della gestione dell'Istituto nel suo complesso.
2. Il Direttore svolge le funzioni previste dal decreto ministeriale 23 dicembre 2014 e successive modificazioni e dall'art. 43, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, ed in particolare:
  - a) indirizza, programma e coordina le attività del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, convoca e presiede le loro riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni; garantisce altresì il coordinamento tra i due organi, anche attraverso la convocazione di sedute congiunte;
  - b) elabora il progetto culturale e scientifico dell'Istituto, la Carta dei Servizi e il programma di attività annuale e pluriennale, individuando le attività e i servizi da svolgere in proprio o mediante le forme di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati previste dalla normativa vigente;
  - c) stabilisce l'importo dei biglietti di ingresso, sentite la Direzione Generale Musei e la Direzione Musei Statali della città di Roma; stabilisce, altresì, gli orari di apertura e le modalità di

- accesso all'Istituto, il canone per le concessioni in uso e il corrispettivo per la riproduzione delle immagini;
- d) adotta, sentito il Consiglio di Amministrazione, il piano della sicurezza del Museo, comprensivo del piano della sicurezza e dell'emergenza, del piano di vigilanza e del piano dell'accoglienza al pubblico, ai sensi della normativa vigente;
  - e) predispose il bilancio preventivo annuale e triennale, le loro eventuali variazioni e il conto consuntivo per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  - f) assicura l'efficacia e l'efficienza economica, anche attraverso la promozione di donazioni e contributi di persone fisiche o giuridiche;
  - g) esercita ogni altra funzione non espressamente riservata ad altri organi dal presente Statuto.

#### Art. 6

##### *Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni previste dall'art. 11 del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, e in particolare:
  - a) adotta lo Statuto e le relative modifiche, acquisito l'assenso del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - b) approva la Carta dei Servizi ed il programma di attività annuale e pluriennale, verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione;
  - c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
  - d) approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal Direttore, monitorandone la relativa applicazione;
  - e) si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore dell'Istituto, che lo presiede, da tre membri designati dal Ministro della Cultura, di cui uno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e da un membro designato dal Consiglio Superiore "Beni Culturali e Paesaggistici", scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.
3. Ad eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro della Cultura per una durata di cinque anni e possono essere confermati una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo Istituto e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'Istituto, esclusivamente per i componenti non residenti nel Comune di Roma, delle spese ordinarie di viaggio, documentate, sostenute per presenziare alle sedute del Consiglio di Amministrazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con l'Istituto, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico dello stesso.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno tre componenti e, comunque, almeno due volte all'anno; alle sedute del

Consiglio di Amministrazione assiste almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione il segretario amministrativo a supporto del Direttore, nonché quale soggetto verbalizzante.

5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma presso la sede legale dell'Istituto; è ammessa la partecipazione per via telematica, in audio/video conferenza.
6. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, viene inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti con congruo anticipo; nel caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione con semplice preavviso di quarantotto ore. Per consentire un'adeguata e consapevole partecipazione alle sedute viene fornita agli Amministratori e ai Revisori un'idonea documentazione di supporto, inerente agli argomenti all'ordine del giorno; tale documentazione viene allegata all'avviso di convocazione o inviata successivamente, comunque con congruo anticipo.
7. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la maggioranza dei consiglieri d'amministrazione in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri d'amministrazione presenti, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto che sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente. Le votazioni sono personali, palesi e non delegabili. Ciascun componente deve dichiarare preventivamente eventuali cause di astensione rispetto alla specifica materia trattata. In caso di triplice assenza consecutiva e non motivata di uno o più componenti aventi diritto di voto il Presidente può chiederne al Ministro la sostituzione anche temporanea.
8. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Presidente ed è custodito presso la sede dell'Istituto. In merito alla sua tenuta si applicano le disposizioni di cui all'art. 2421 del Codice Civile. Gli atti prodotti dal Consiglio di Amministrazione sono redatti con l'ausilio di applicazioni informatiche e le modalità di tenuta dei documenti così generati devono in ogni caso garantire i requisiti di integrità e di autenticità.

## Art. 7

### *Comitato Scientifico*

1. Il Comitato Scientifico svolge funzione consultiva del Direttore sulle questioni a carattere scientifico nell'ambito di attività dell'Istituto ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, e in particolare:
  - a) formula proposte al Direttore e al Consiglio di Amministrazione;
  - b) supporta il Direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività;
  - c) predispose relazioni annuali di valutazione dell'attività dell'Istituto;
  - d) verifica ed approva, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, le politiche di prestito e di pianificazione delle mostre;

- e) valuta ed approva i progetti editoriali dell'Istituto;
  - f) si esprime sullo Statuto e sulle modifiche statutarie, nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta dal Direttore.
2. Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore dell'Istituto, che lo presiede, e da un membro designato dal Ministro della Cultura, un membro designato dal Consiglio Superiore "Beni Culturali e Paesaggistici", un membro designato dalla Regione Lazio e uno dal Comune di Roma. I componenti del Comitato Scientifico sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività dell'Istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
  3. Ad eccezione del Direttore, i componenti del Comitato Scientifico sono nominati con decreto del Ministro della Cultura per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al Comitato Scientifico non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali dell'Istituto e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'Istituto, esclusivamente per i componenti non residenti nel Comune di Roma, delle spese ordinarie di viaggio documentate, sostenute per presenziare alle sedute del Comitato Scientifico. I componenti del Comitato Scientifico non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con l'Istituto né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico dello stesso.
  4. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno tre componenti.
  5. Le sedute del Comitato Scientifico si tengono di norma presso la sede legale dell'Istituto; è ammessa la partecipazione per via telematica, in audio/video conferenza.
  6. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti del Comitato Scientifico entro cinque giorni dalla data prevista; nel caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione con semplice preavviso di quarantotto ore. Per consentire un'adeguata e consapevole partecipazione alle sedute ai componenti del Comitato Scientifico viene fornita un'idonea documentazione di supporto, inerente agli argomenti all'ordine del giorno; tale documentazione viene allegata all'avviso di convocazione o inviata successivamente, comunque con congruo anticipo.
  7. Per la validità delle sedute del Comitato Scientifico è necessaria la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto che sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente. Le votazioni sono personali, palesi e non delegabili. Ciascun componente deve dichiarare preventivamente eventuali cause di astensione rispetto alla specifica materia trattata. In caso di triplice assenza consecutiva e non motivata di uno o più componenti aventi diritto di voto, il Presidente può chiederne al Ministro della Cultura la sostituzione anche temporanea.

8. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico è tenuto a cura del Presidente ed è custodito presso la sede dell'Istituto. In merito alla sua tenuta si applicano le disposizioni di cui all'art. 2421 del Codice Civile. Gli atti prodotti dal Comitato Scientifico sono redatti con l'ausilio di applicazioni informatiche e le modalità di tenuta dei documenti così generati devono in ogni caso garantire i requisiti di integrità e di autenticità.

Art. 8

*Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014 e in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. In particolare, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria, e patrimoniale del museo; si esprime sullo Statuto, sulle modifiche statutarie e sulla loro osservanza.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali e nominati con decreto del Ministro della Cultura, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.
3. Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti e iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico dell'Istituto.
4. Il Collegio dei Revisori si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno con cadenza trimestrale per le verifiche periodiche, e tutte le volte che lo ritenga opportuno.
5. Le sedute del Collegio dei Revisori si tengono di norma presso la sede legale; è ammessa la partecipazione per via telematica, in audio/video conferenza.
6. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti a trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, ai membri del Collegio dei Revisori con congruo anticipo.
7. Per la validità delle sedute del Collegio dei Revisori è necessaria la presenza di due componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Revisori presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente. Le votazioni sono personali, palesi e non delegabili. Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere nel verbale i motivi del proprio dissenso. Ciascun componente deve dichiarare preventivamente eventuali cause di astensione rispetto alla specifica materia trattata. In caso di triplice assenza consecutiva e non motivata di uno o più componenti aventi diritto di voto il Presidente può chiederne al Ministro la sostituzione anche temporanea.

8. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio dei Revisori dei Conti è tenuto a cura del Presidente ed è custodito presso la sede dell'Istituto. In merito alla sua tenuta si applicano le disposizioni di cui all'art. 2421 del Codice civile.

Art. 9

*Organigramma*

1. Il Direttore provvede all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane assegnate all'Istituto, come previsto dall'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 169 del 2 dicembre 2019, e predispone l'organigramma, in conformità con la normativa vigente.

Capo III

**Amministrazione e contabilità**

Art. 10

*Autonomia amministrativa-contabile ed entrate*

1. L'Istituto è dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile per quanto concerne la gestione.
2. Per l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali, l'Istituto può disporre delle seguenti entrate finanziarie:
  - a) trasferimenti ministeriali;
  - b) introiti realizzati dall'attività di gestione dei beni conferiti;
  - c) sponsorizzazioni, donazioni, liberalità e qualunque altro trasferimento a qualsiasi titolo elargito in favore dell'Istituto da soggetti pubblici o privati.

Art. 11

*Esercizio finanziario*

1. L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre.
2. Entro il 31 ottobre, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo; entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 12

*Disciplina dei beni d'uso*

1. I beni dell'Istituto appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso all'Istituto.
2. Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I

beni sono assunti in consegna con debito di vigilanza dal Direttore dell'Istituto. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.

3. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002.

Art. 13  
*Vigilanza*

1. L'istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Cultura, che la esercita tramite la Direzione Generale Musei, d'intesa con la Direzione Generale Bilancio. In particolare, la Direzione Generale Musei approva i bilanci e conti consuntivi, su parere conforme della Direzione Generale Bilancio.

Art. 14  
*Rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.